

Protocollo DDA/0001191 del 28 luglio 2025

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/14631 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 2328/DDA/LS).

Con istanza DDA/14631, pervenuta in data 23 luglio 2025 (prot. n. DDA/0001162) ed integrata in pari data (prot. n. DDA/0001166), è stata segnalata dal sig. <omissis>, in qualità di titolare del diritto d'autore sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://guruflix.it>, alle pagine <omissis>, di 17 opere di carattere audiovisivo diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il soggetto istante ha dichiarato altresì che *“I siti segnalati rivendono illegalmente ebook e video corsi realizzati da me e da altri formatori. Si richiede la chiusura celere dei siti pirata.”*

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che, alle pagine *internet* sopra indicate, sono effettivamente presenti delle riproduzioni delle opere audiovisive intitolate “<omissis>”, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte, risulta altresì quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo email info@guruflix.org, risulta registrato dalla società Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu, con sede in Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Paesi Bassi, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@registrar.eu, email@registrar.eu e domreg@openprovider.nl, per conto di un soggetto non identificabile;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Alexhost srl, con sede a str. C. Brancusi nr. 3, Chisinau, Moldavia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@alexhost.com e info@alexhost.com ed alla stessa sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Chisinau, Moldavia.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano, pertanto, i presupposti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto, per l'avvio del procedimento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio tutela diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/14631**”, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/14631**” all'Ufficio tutela diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'attenzione dell'ing. Luca Salandri, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **cinque giorni** lavorativi dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque giorni** lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione, come stabilito dall'art. 8, comma 6, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **11 settembre 2025**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore